



4 / 2022

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**  
*Ufficio Esecuzioni e Fallimenti*

---

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

dr. Michele Monteleone	Presidente
dr.ssa Maria Letizia D'Orsi	Giudice rel.
dr. Luigi Galasso	Giudice

per deliberare in ordine alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società "K Group srl" (avente sede legale in Telesse Terme (BN) alla via San Giovanni, n. 59, C.F. e P. I.V.A. 01633050628 numero REA BN-136111) in persona del legale rapp.te p.t. ed Amministratore Unico, Sig.Iannotti Roberto in forza di determina ex art. 152 l.fall. per atto del Notaio Dr. Ambrogio Romano di Benevento, in data 30.09.2022 (Repertorio n.55396 Raccolta n.26842), rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Patrizia Pastore, assistita nella redazione del piano dalla dott.ssa Dorotea Dello Russo e dal dott. Raffaele Balletta, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pastore in Paupisi (BN) alla via Pagani n. 45, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

letta la domanda, la proposta ed il piano concordatario offerto alla valutazione di questo Tribunale;

udita la relazione del giudice relatore e sentite le parti all'udienza del 9 novembre 2022;

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

La società K Group srl , premesso di avere rinunciato a precedente domanda di concordato preventivo depositata il 13 gennaio 2022, cui aveva fatto seguito la declaratoria di improcedibilità della procedura iscritta al n. 1/2022 ( decreto del 6-19 luglio 2022), assumendo di versare in un periodo di crisi patrimoniale, economica e finanziaria ha chiesto, con ricorso depositato il 6 luglio 2022, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, contenente altresì proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali ai sensi dell'art 182 ter l.f..

Veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 5 ottobre 2022 , debitamente comunicata anche all'Ufficio del P.M. , rinviata per consentire alla proponente di fornire chiarimenti in merito ai criteri seguiti per l'analisi di sensitività del piano e della proposta, cui la società ricorrente dava riscontro con memoria depositata per l'udienza del 9 novembre 2022 all'esito della quale il Tribunale si riservava la decisione.

### Piano e proposta concordataria

Il piano proposto ai creditori si caratterizza secondo la formula del concordato con continuità diretta con proposta di transazione fiscale dei debiti erariali e previdenziali e con apporto di finanza esterna.

Nello specifico il piano prevede di reperire le fonti di finanziamento, tramite le quali si farà fronte al debito concordatario, dalla prosecuzione dell'attività di impresa, favorita dal riconoscimento della seconda stella Michelin, dall'apporto di finanza esterna da parte del socio sig. Iannotti Roberto pari a € 50.000,00, senza

nessun obbligo di ripetizione a favore dello stesso, apporto irrevocabilmente condizionato all'omologa della domanda.

Tali introiti saranno utilizzati per :

- l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;
- l'integrale pagamento dei crediti muniti di privilegio mobiliare generale, nella misura in cui gli stessi trovano capienza nell'attivo della società, nel pieno rispetto dell'ordine dei privilegi stabiliti dalla legge, secondo quanto attestato dall'allegata relazione ex artt. 160, co. 2 e 182 ter, co.1, L.F.;
- il pagamento dei crediti chirografari e della parte dei crediti privilegiati stralciati al chirografo nelle misure indicate;

la distinzione, anche ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 182 ter comma I ultima parte L.F., dei creditori in cinque «classi», individuate secondo “posizione giuridica” e “interessi economici omogenei”, segnatamente

a) Classe 1: crediti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) per la quota privilegiata non capiente, come determinata alla stregua della relazione giurata ex art.182-ter L.F., comprensiva di sorta capitale, sanzioni ed interessi; percentuale di soddisfo offerta pari al 21,4 %, in un'unica rata, da corrispondersi entro il 31/12/2024;

b) Classe 2: crediti tributari e verso enti locali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e Comuni) per la quota privilegiata non capiente, come determinata alla stregua della relazione giurata ex art.182-ter L.F., comprensiva di sorta capitale, sanzioni ed interessi; percentuale di soddisfo offerta pari al 20,4 %, in un'unica rata, da corrispondersi entro il 31/12/2024

c) Classe 3: crediti tributari, verso enti locali, previdenziali e assistenziali chirografari per natura, tra cui: crediti previdenziali e assistenziali per sanzioni civili ed interessi di mora limitatamente al 50% (Inps e Inail), crediti dell'Agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) per aggi, spese notifica e cartelle di pagamento emesse a vario titolo; percentuale di soddisfo offerta pari al 19,4 %, in un'unica rata, da corrispondersi entro il 31/12/2025;

d) Classe 4: crediti chirografari per natura per forniture di beni e servizi e per iva da rivalsa; percentuale di soddisfo offerta pari al 18,4 %, in un'unica rata, da corrispondersi entro il 31/12/2025;

e) Classe 5: crediti chirografari per natura degli istituti di credito derivanti da scoperti di conto corrente o da mutui chirografari; percentuale di soddisfo offerta pari al 17,4 %, in un'unica rata, da corrispondersi entro il 31/12/2025.

La soddisfazione dei creditori è prevista entro 36 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, quindi entro il 31/12/2025, auspicando, quale data di presumibile omologa, il 31/12/2022.

E' stato altresì appostato un fondo rischi generico, con relativo accantonamento, quantificato in € 15.000,00 .

In relazione al profilo di stretta fattibilità del piano, le analisi economiche oggetto del piano industriale allegato agli atti, cui risulta allegata la documentazione prescritta dall'art. 161 l.f. , paiono *prima facie* coerenti con l'attività di impresa della concordante. Peraltro ai fini della continuità dell'impresa, la sostenibilità della proposta e del piano economico-finanziario, anche al fine di prefigurare i possibili scenari nel caso di variazioni per difetto delle ipotesi previste nel piano, è stata valutata mediante l'analisi di sensitività del piano. In proposito

l'attestazione depositata in atti, all'esito delle verifica e dell'analisi dei dati offerti dalla proponente, certifica che "il dato percentuale degli eventuali minori ricavi o maggiori costi, rispetto alle previsioni del piano, determinanti situazioni di stress, sono compresi tra un margine percentuale indicato tra 15 e 19, così che la previsione del piano, indicata nel valore intermedio di 17, consente una valutazione in termini di fattibilità del piano proposto come peraltro analiticamente descritto nella tabella che di seguito si trascrive.

<b>Macro voci del Piano industriale</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ricavi complessi</b>	<b>247.340</b>	<b>537.177</b>	<b>559.460</b>	<b>588.709</b>
Costi esterni di gestione	173.226	265.071	264.784	273.883
Costo personale	65.327	189.145	208.060	228.865
Ammortamenti e svalutazioni	21.645	38.695	38.695	36.088
Imposte sul reddito	-	2.200	2.382	2.479
<b>Totale Costi</b>	<b>260.198</b>	<b>495.111</b>	<b>513.921</b>	<b>541.315</b>
<b>Utile</b>	<b>- 12.858</b>	<b>42.066</b>	<b>45.539</b>	<b>47.394</b>
<b>Liquidità residua dopo il pagamento dei debiti concordari (pag. 38 Piano Industriale)</b>	<b>75.665</b>	<b>95.195</b>	<b>88.507</b>	<b>105.225</b>
Percentuale di minori ricavi assorbibili dalla liquidità residua	30,591	17,721	15,820	17,874
Percentuale di maggiori costi assorbibili dalla liquidità residua	29,080	19,227	17,222	19,439

Le strategie di efficientemente dei costi già intraprese dalla società, segnatamente l'accordo raggiunto con la locataria dell'immobile dove viene svolta l'attività di ristorazione della KGROUP srl, che si sostanzia nella rimodulazione del canone annuale, ridotto da euro 60,000 ad euro 36.000 con integrale scomputo di quanto dovuto per l'anno in corso e l'implementazione della attività di consulenza esterna consentiranno di aumentare le risorse finanziarie disponibili per il pagamento dei creditori.

Ristrutturato in questi termini il tessuto imprenditoriale, secondo le ipotesi di piano, il cash flow operativo permetterebbe di generare un surplus finanziario idoneo a soddisfare i creditori nei termini previsti dalla proposta, posto che, giusta risultanze della attestazione ex art 163<sup>co</sup> l.f, a firma del dott. Perna, “i dati annuali previsionali del piano industriale” rendono “una stima dei ricavi 2023, 2024 e 2025 che si potrebbe definire prudentiale...fondati su elementi ragionevolmente oggettivi in quanto ancorati saldamente ai dati consuntivi del primo semestre 2022”, concludendosi nel senso che il piano “non contiene previsioni fondate su ipotesi o connotate da un elevato grado di soggettività ed aleatorietà” ( cfr, attestazione cit.).

Sul punto poi dell’analisi di sensibilità del piano all’esito delle integrazioni sollecitate dal Tribunale, rese dalla società proponente con relazione depositata per l’udienza del 9 novembre u.s., è rimasto accertato che “ove si dovessero verificare scenari peggiorativi come quelli immaginati dalla proponente nel richiamato stress test la società sarebbe comunque nelle condizioni di rispettare modalità e percentuali di soddisfacimento dei creditori previste nel piano di concordato preventivo con continuità aziendale”) ( cfr. attestazione ex art. 161 cit).

In sintesi, quindi, il piano industriale prevede, tenendo conto dei dati contabili trasmessi dalla Società, di generare profitti economici e flussi di cassa tali da superare definitivamente lo stato di crisi attraverso una corretta gestione delle attività. E così riuscendo a soddisfare il ceto creditorio, nelle percentuali e secondo le tempistiche indicate nella proposta, dal 2024 al 2025 ( cfr. attestazione cit).

Va infine rimarcato che la relazione depositata ai fini dell'art. 182 ter l.f. attesta come il piano e la proposta presentato dalla K Group srl soddisfa i crediti previdenziali assistenziali e tributari in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Ciò considerato, appare opportuno precisare che il sindacato riservato a questo Collegio non investe i margini di probabilità di realizzazione delle ipotesi prospettate dal debitore: ogni profilo attinente alla "fattibilità economica" e, con essa, alla valutazione dei profili di rischio connessi alla realizzazione delle ipotesi di piano, in quanto legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, è infatti riservata in via esclusiva ai creditori: solo questi ultimi, in quanto operatori del mercato ed inseriti all'interno del relativo tessuto economico, potranno valutare compiutamente la (soggettiva) convenienza della proposta e la (concreta) fattibilità del piano. Al Tribunale residua l'obbligo di sindacare la completezza e l'attendibilità delle informazioni offerte, rilevanti ai fini della valutazione del rischio economico connesso all'operazione e della complessiva convenienza della proposta formulata.

All'interno di questi confini, assicurata la correttezza del dato informativo offerto ai creditori, appare evidente come al Tribunale sia preclusa ogni valutazione di merito attinente alla logica attendibilità delle previsioni di piano e, quindi, alle assumptions formulate dalla proponente relative, per come si è detto, alla realizzazione del cash-flow auspicato e ritenuto funzionale al soddisfacimento dei debiti nella misura e nei tempi indicati. Si tratta, evidentemente, di ipotesi formulate dalla proponente, fondate su giudizi prognostici supportati da

argomentazioni astrattamente logiche e coerenti, che tuttavia dovranno essere “giudicate” dai creditori, ai quali è riservata la valutazione della prospettata realizzabilità delle ipotesi formulate nel piano e la soggettiva convenienza della proposta.

Ciò posto, la documentazione offerta dal debitore e le attestazioni depositate, consentono di valutare come più vantaggiosa per i creditori la proposta concordataria in esame rispetto alla ipotizzabile alternativa liquidatoria fallimentare. Ed invero nella relazione ex art. 161 comma 3, si legge che “..in caso di omologa del piano di concordato i creditori disporrebbero per il soddisfo dei loro crediti di risorse ripartibili di € 439,995,20 in luogo di quelle iniziali di € 254.995,20(valore di stima dell’attivo riferibile alla proponente) con un incremento dell’attivo destinato al riparto di € 185.000,00” . E’ pertanto condivisibilmente attestato che la proposta concordataria si atteggia come soluzione di evidente maggiore soddisfazione per i creditori societari.

Può quindi concludersi nel senso che la srl K Group può essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

P.q.M.

letti gli artt. 160 e segg e 186 bis 1. fall.;

ammette

la società “K Group srl, con sede legale in Telese Terme (BN) alla via San Giovanni, n. 59, C.F. e P. I.V.A. 01633050628 numero REA BN-136111, in persona del legale rapp.te p.t. ed Amministratore Unico, Sig.Iannotti Roberto, alla procedura di concordato preventivo, alle condizioni indicate nella proposta e nel relativo piano;

nomina giudice delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi ;

nomina commissario giudiziale il dott. Antonio Savino ;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno 23 marzo 2023 , ore 10,00, disponendo che la comunicazione del presente decreto ai creditori medesimi almeno quindici giorni prima della detta data avvenga perentoriamente a mezzo p.e.c.; nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo p.e.c. del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso – nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal

giudice delegato dovranno essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis della legge fallimentare.

Dispone che la ricorrente, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, depositi nella cancelleria di questo Tribunale la somma di € 10.000,00 (salve eventuali successive integrazioni), pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, anche a mezzo di deposito su libretto bancario vincolato all'ordine del G.D., con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Commissario giudiziale provvederà a norma dell'art 173 primo comma l.f. per sollecitare la dichiarazione di fallimento.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall.. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. Fall., un estratto del presente Decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Benevento 17 novembre 2022

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il Presidente

Dott. Michele Monteleone